

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer price: l'analisi di comparabilità

di Marco Bargagli

La **normativa prevista in tema di prezzi di trasferimento infragruppo** è contenuta nell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) il quale prevede che: ***"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili ..(.)"***

In merito, giova ricordare che la valutazione del **valore praticato nelle transazioni economiche e commerciali**, avvenute tra **imprese appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale**, non devono derivare da **politiche commerciali**, ossia da **manovre di pianificazione fiscale internazionale**, ma devono essere in linea con il **"principio di libera concorrenza"**, enunciato dall'**articolo 9 del modello Ocse di convenzione**.

In buona sostanza, il **prezzo stabilito** nelle **transazioni commerciali** intercorse tra **imprese associate** deve essere uguale al prezzo **che sarebbe stato convenuto** tra **imprese indipendenti** per **transazioni identiche o simili** sul libero mercato.

Un aspetto di **fondamentale importanza** per l'individuazione del **prezzo corretto da applicare nei rapporti infragruppo** consiste, nell'ambito della **c.d. "analisi di comparabilità"**, nella ricerca dei **"soggetti comparabili"**, ossia dei **terzi indipendenti** che operano in specifici **settori economici**, in un determinato **mercato di riferimento**, commercializzando **prodotti simili** rispetto alla singola impresa **oggetto di verifica**.

Nello specifico, **l'analisi di comparabilità va effettuata al fine di:**

- valutare le modalità con le quali vengono **realizzate le transazioni *intercompany*** oggetto di esame;
- **dimostrare il rispetto del prezzo di libera concorrenza** da parte della ***tested party*** (e. l'impresa del Gruppo oggetto di analisi), mediante la **comparazione con transazioni simili** poste in essere da parti indipendenti.

La **comparazione potrà infatti ritenersi affidabile** solo qualora **funzioni, rischi e assets** impiegati dai **terzi indipendenti** (utilizzati quali *comparables*) risultino **similiari** a quelli impiegati dalle entità coinvolte nella transazione in verifica (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III - parte V - capitolo 11 **"Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievi internazionale"**, pag.

370).

Sempre con riferimento **all'analisi di comparabilità**, [l'articolo 3, comma 2, D.M. 14.05.2018](#) prevede che **le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di comparabilità** che devono essere identificati nelle **relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate per delineare in modo accurato l'effettiva operazione tra di loro intercorsa**, nonché per **determinare se due o più operazioni siano comparabili tra loro**, possono essere classificati come segue:

1. **termini contrattuali delle operazioni;**
2. **funzioni svolte** da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei **beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti**, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla più ampia **generazione del valore all'interno del gruppo multinazionale** cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l'operazione e le **consuetudini del settore;**
3. **caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;**
4. **circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;**
5. **strategie aziendali perseguite dalle parti.**

Circa la **corretta analisi dei prezzi di trasferimento**, in applicazione del **metodo reddituale** denominato "*Tnm*" (*Transactional Net Margin Method*) la **Commissione Tributaria Provinciale di Milano**, con la **sentenza n. 4698/2/2019** del 7.11.2019, ha fornito **interessanti spunti interpretativi** con particolare riferimento alla **correttezza del "codice attività (Ateco)"** utilizzato per **raccogliere le aziende comparate** (c.d. *comparables*) rispetto alla **società selezionata come "tested party"**.

In merito, si ricorda che il metodo *del margine netto della transazione* (c.d. *Transactional Net Margin Method*) esamina il **margine dell'utile netto** relativo ad una base adeguata (ad esempio, i costi, le vendite) che un **contribuente realizza da una transazione controllata**.

Nella prassi operativa, il **margine dell'utile netto** viene quantificato sulla base di determinati **indicatori economici** (esempio il "**ROS**", *Return on sales*, o il "**ROTC**", *Return on total cost*).

Ciò posto, il giudice tributario, nella richiamata **sentenza n. 4698/2/2019**, ha **accolto la tesi del contribuente** che aveva evidenziato che il **campione delle società comparabili selezionato da parte dell'Ufficio**, nel corso dell'analisi di comparabilità, **non era utilizzabile**, in quanto **composto da società che svolgevano attività notevolmente diverse da quelle esercitate dalla società verificata**.

Nello specifico, i **soggetti selezionati come comparables** svolgevano l'attività di **"imprese di restauro, costruzioni nel campo dell'edilizia civile, produzione e noleggio di gru e similari"**, mentre la società ricorrente di occupava esclusivamente di **"distribuzione e noleggio di casseforme per cemento armato"**.

Il giudice di merito, in estrema sintesi, ha rilevato:

- che il **criterio di selezione delle società comparabili risultava inadeguato**;
- che l'errore dell'Ufficio era quello di essersi **appiattito al codice Ateco**, senza rendersi conto di aver **applicato un codice di natura residuale** e, in quanto tale, utilizzato da una **pluralità di soggetti** esercitanti le **attività economiche più disparate**;
- **l'assoluta incomparabilità** delle imprese **assunte a campione con l'attività espletata**;
- che **incombe sull'Agenzia delle entrate** l'onere di provare che il **corrispettivo dei beni o dei servizi** praticato tra un **sogetto residente in Italia e una società non residente** è **"incongruo"** rispetto al valore di mercato;
- che il **metodo utilizzato deve essere alquanto attendibile** (mentre, evidentemente, i rilievi formulati derivavano dall'applicazione di un **modello comparativo** che non **garantiva piena affidabilità**);
- che sarebbe stato necessario applicare il **metodo tradizionale del "CUP" (comparable uncontrolled price o confronto del prezzo)**, già **adottato dalla ricorrente**.



Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DEL D.L. 124/2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)